

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 aprile 2025, n. 212 **Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce (P. IVA 91009920751) Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per un Centro Diurno per Persone Disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Associazione Italiana Persone Down - Lecce denominato "Casa Nostra" con dotazione di 10 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 10 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato in Nardò (LE) alla Via caduti di via Fani, 2**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal

regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."

-art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

"6. Nell'ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:

- a) *i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;*

b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018. 7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."

- all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

- **all'art. 12.6 NORME TRANSITORIE PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL.**

"1. i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accredimento,

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accredimento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2".

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento:"

1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

art. 36 - requisiti comuni alle strutture

art. 60 - requisiti strutturali

3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;

5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accredimento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede: "2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio

2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."

Con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 04/12/2007 veniva autorizzata al funzionamento dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Amministrazione del comune di Nardò (LE) il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "Casa Nostra" con capacità ricettiva di 10 utenti, di titolarità dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce avente sede legale e amministrativa in Via caduti di via Fani n. 2, Comune di Nardò (Le).

Con successiva Determinazione n. 601 del 21/06/2016 della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia, la predetta struttura veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinati ai disabili.

Il 25/01/2018, l'AIPD sez. Lecce trasmetteva domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per aumento della ricettività da 10 a 12 utenti al Comune di Nardò. Con Determina Dirigenziale n. 227 del 26/03/2018 ad oggetto: "Conferma autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo 'Casa Nostra' sita in Piazza Caduti di via Fani, n. 2, ai sensi della L.R. 10/07/2006 n.19 e del R.R. n.4 del 18/01/2007 e s.m.i.", il dirigente dell'Area funzionale 2 del Comune di Nardò confermava l'autorizzazione all'esercizio ma contestualmente aumentava la ricettività da n. 10 a n. 12 posti.

Con pec del 29/01/2020, acquisita al protocollo AOO 183-5888 del 21/04/2020, l'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava in via provvisoria al Centro Diurno "Casa Nostra", 12 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e 10 posti ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava al Centro Diurno *“Casa Nostra”* l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dall’Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183_4305 del 11/03/2021).

Con pec del 26/10/2021, acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO 183 n. 14390 del 27/10/2021, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. 0160121/21 del 26/10/2021, con allegata la scheda delle operazioni di verifica ed esprimeva parere favorevole per quanto attiene il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici della struttura.

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto *“Attuazione dell’art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell’accredimento”* la Regione dava attuazione all’art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell’accredimento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *“assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all’indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”*. Quanto al Centro Diurno Disabili di titolarità dell’Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce, la Regione con il predetto provvedimento assegnava in via provvisoria 2 posti ulteriori in accreditamento oltre a quelli già assegnati con le precedenti Deliberazioni.

Tuttavia non perveniva nei termini previsti alcuna accettazione da parte della titolare della struttura.

Con pec del 14/06/2022, acquisita al prot. Regione Puglia AOO n. 183-8059/22 del 15/06/2022, l’Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce inviava nota alla scrivente sezione comunicando la variazione del rappresentante legale nella persona del dott. Norberto Pellegrino non allegando tutta la documentazione richiesta tra cui la certificazione di assenza di carichi pendenti e assenza di condanne penali.

Con pec del 15/02/2023, acquisita al prot. Regione Puglia AOO n. 183-3569/23 del 15/02/2023, l’Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce inviava nota alla scrivente sezione comunicando la variazione del responsabile sanitario nella persona del dott. Giuseppe Massari, specializzato in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia, allegando la documentazione necessaria.

Con pec del 13/07/2023, acquisita al protocollo Regione Puglia AOO n. 183-10301 del 14/07/2023, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, incaricato delle verifiche di accreditamento, esprimeva parere favorevole.

In relazione all’atto autorizzativo di cui alla Determina Dirigenziale n. 227 del 26/03/2018 questa Sezione, rilevata la mancanza di un atto di trascrizione al Registro Regionale dell’ampliamento di 2 posti nonché la circostanza che la predetta autorizzazione ricadeva nel periodo di inammissibilità delle istanze sancito dall’art 29 comma 7 della LR 9 del 2017 avviava un approfondimento istruttorio chiedendo chiarimenti al Dipartimento Welfare, Sezione Inclusione Sociale Attiva.

Con nota prot. 0417210 del 27/08/2024, la sezione Inclusione Sociale Attiva, servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Regione Puglia comunicava che *“alcun atto dirigenziale recante l’aggiornamento dell’iscrizione nel Registro della struttura di che trattasi è stato adottato sulla base della determinazione n. 227 del 26/03/2018, la quale non è stata oggetto di esame istruttorio, connotandosi come atto di conferma della autorizzazione al funzionamento per n. 10 utenti rilasciata con determinazione n. 1776 del 04/12/2007 dal Comune di Nardò”*.

Alla luce del predetto chiarimento con nota prot. n. RP 489833 del 08/10/2024, questa sezione avviava procedimento di rigetto dell’istanza per n. 2 posti. Nella stessa nota, si contestavano alla struttura delle

carenze organizzative rispetto ai requisiti previsti dall'art. 7.4 del RR n. 5/2019.

Con note prot. RP 529531 del 29/10/2024 e RP 120552 del 06/03/2025, la struttura sociosanitaria in parola, in persona del suo legale trasmetteva le proprie controdeduzioni rispetto alle carenze organizzative e il procedimento di rigetto dell'istanza per n. 2 posti.

In relazione ai requisiti organizzativi dall'analisi della documentazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce e successivamente dalla struttura, residuano alcune violazioni al citato art. 7.4 del RR n. 5/2019 e in particolare l'assistente sociale non ha un contratto di lavoro subordinato ma risulta prestare la propria attività lavorativa come soggetto volontario.

Tale inquadramento oltre a non essere previsto dalla normativa di settore che prevede che tutto il personale abbia un rapporto di lavoro di tipo subordinato alle dirette dipendenze della struttura, genera a fronte di un eguale costo sostenuto dalla Asl un indebito risparmio da parte della struttura.

Inoltre, il contratto di lavoro del Logopedista risulta scaduto alla data di verifica istruttoria.

Quanto alle deduzioni su richiamate e con specifico riferimento ai due posti di cui alla Determina del 2018 questa Sezione le respinge per i seguenti motivi di diritto.

Fino alla riforma del sistema sociosanitario pugliese (avvenuta con una serie di modifiche del quadro normativo, le più importanti delle quali sono avvenute tra il 2017 e il 2019) i centri diurni disabili per disabili ex art 60 del RR 4 del 2007 erano qualificati come strutture socioassistenziali (cfr. art. 46 della l.r. Puglia n. 19/2006) ed erano sottratti alla programmazione e alla verifica di compatibilità al fabbisogno da parte della Regione: erano soggette esclusivamente ad autorizzazione al funzionamento, di competenza comunale (ex art. 49 della LR Puglia n. 19/2006).

A partire dall'entrata in vigore della LR 9 del 2017 la Regione ha operato una revisione normativa del settore sociosanitario, riconducendo le strutture socioassistenziali nell'ambito di applicazione della normativa sanitaria.

La riorganizzazione ha determinato anche una modifica delle competenze: con la riforma, la competenza in materia di autorizzazioni all'esercizio è passata in capo alla Regione, *ante* riforma la competenza era in capo ai Comuni.

Con la stessa LR 9 del 2017 veniva previsto al comma 7 dell'art 29 che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della LR 9 del 2017 (ovvero dal 02/05/2017) e fino all'emanazione del regolamento attuativo, le istanze di autorizzazione al funzionamento presentate per le strutture sociosanitarie erano dichiarate inammissibili.

Con circolare n.5119 del 08/11/2017 della Regione Puglia, Sezione promozione della salute e del benessere, la Regione chiariva il contenuto e la portata della predetta disposizione precisando **che le istanze di ampliamento della capacità ricettiva presentate ai sensi dell'art 38 comma 7 2° periodo del RR 4/07 sono da dichiararsi inammissibili salvo che non si tratta di ampliamento realizzato dai privati e/o comuni con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.**

Successivamente alla LR 9 del 2017 veniva approvato il RR 5 del 21/09/2019, recante "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" che disciplinava i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che i centri diurni disabili dovevano possedere per la conferma/rilascio del titolo autorizzativo e fissava il fabbisogno di esercizio e di accreditamento anche dei centri diurni per disabili.

Nei limiti di quanto qui rileva, la Regione con la suddetta riforma ha in sintesi:

(a) qualificato i centri diurni per disabili ex art 60 del RR 4 del 2007 come strutture sociosanitarie, dunque assoggettandoli alla disciplina delle strutture sanitarie e perciò alla programmazione dell'offerta da parte della regione (il c.d. fabbisogno) e alla sequenza autorizzazione all'esercizio e accreditamento - (art. 29, co. 6, l.r. n. 9/2017);

(b) determinato il fabbisogno e disciplinato i nuovi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per centri diurni con il RR. Puglia n. 5/2019;

(c) previsto che i centri diurni per disabili già autorizzati alla data di approvazione del Regolamento erano ricompresi nel fabbisogno di autorizzazione e di accreditamento (artt 9 comma 3 e 10 comma 3 del RR 5 del 2019);

(d) effettuato una ricognizione tramite delibera di Giunta Regionale 2154/2019 (ai sensi dell'art. 12.1, lett. b), RR Puglia n. 4 e 5/2019 delle strutture comprese nel fabbisogno di esercizio e di accreditamento e sulla base di tale ricognizione e di apposita istanza presentata dal titolare dell'autorizzazione, previa verifica dei requisiti organizzativi e tecnologici da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti, avviato il procedimento di conversione dei posti letto autorizzati a ai sensi della vecchia disciplina tramite la conferma di autorizzazione all'esercizio e accreditamento.

(e) Con la stessa DGR 2154 del 2019 la Regione veniva espressamente prevedeva che *“Nell'allegato A al presente provvedimento sono presenti le tabelle riguardanti rispettivamente l'elenco ricognitivo delle RSSA ex art. 58, delle Comunità socioriabilitative ex art. 57 e dei Centri diurni ex art. 60 autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, ovvero autorizzati al funzionamento entro la data del 09/02/2019. Tali elenchi sono stati trasmessi dalla Sezione regionale competente in materia di iscrizione al registro delle strutture sociosanitarie di cui all'ex art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i. Nell'allegato A si è precisato **che in ragione della natura ricognitiva delle strutture riportate nelle tabelle, l'inserimento nelle stesse non dà diritto a conversione delle medesime strutture in RSA disabili ed in Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019. Se necessario, saranno effettuate verifiche sugli atti di autorizzazione al funzionamento già rilasciati dal Comune, tenuto conto che nel registro possono essere ancora censite strutture non più attive.** Nel corso della verifica si accerterà il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio nonché la documentazione contabile attestante l'effettivo esercizio dell'attività sociosanitaria. **Inoltre, la verifica riguarderà anche gli atti di autorizzazione al funzionamento non caricati sul Sistema Puglia - Registri strutture sociosanitarie e gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 (9 febbraio 2019), al fini della verifica dell'ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e della legittimità del successivo rilascio.***

Così ricostruita la normativa in materia sociosanitaria di seguito si ripercorre la vicenda che ha interessato il centro diurno di titolarità della Associazione Italiana persone down denominato “Casa Nostra” con sede a Nardò (LE).

Con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 04/12/2007 veniva autorizzata al funzionamento dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Amministrazione del comune di Nardò (LE) il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato “Casa Nostra” con capacità ricettiva di 10 utenti, di titolarità dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce avente sede legale e amministrativa in Via Caduti di Via Fani n. 2, Comune di Nardò (Le).

Con successiva Determinazione n. 601 del 21/06/2016 della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia, la predetta struttura veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinati ai disabili.

Il 25/01/2018, l'Aipd Sez. Lecce trasmetteva al Comune di Nardò (LE) istanza per aggiornamento dell'autorizzazione, all'interno della predetta istanza veniva indicata come capacità ricettiva della struttura quella di 12 utenti.

Con successiva Determina Dirigenziale n. 227 del 26/03/2018 ad oggetto: *“**Conferma autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo ‘Casa Nostra’ sita in Piazza Caduti di via Fani , n. 2 , ai sensi della L.R. 10/07/2006 n.19 e del R.R. n.4 del 18/01/2007 e s.m.i.”**, il dirigente dell'Area Funzionale 2 del Comune di Nardò “confermava l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1776 del 04/12/2007, per aver accertato il permanere del possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 36/37, strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art. 60 del regolamento regionale n. 4/07 e s.m.i., riscontrati con autodichiarazione a firma della sig.ra Calignano Maria Teresa datata 23/03/2018, da riscontrare con visita ispettiva da effettuare successivamente al rilascio della presente autorizzazione, alla seguente struttura”.*

Si legge nella predetta Determinazione: *“con determinazione dirigenziale n.1776 del 04/12/2007 è stato/a autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i. la struttura di cui all'art. 60 del regolamento regionale n. 4/07 e smi, denominata “**Casa Nostra**” con sede operativa in **Piazza Caduti Di Via Fani N.2 Cap 73048** Comune Nardò (LE); la predetta struttura è stata iscritta nel Registro Regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate a Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo (art.60 Reg. R. n.4/2007) di cui all'art. 53, comma 1, della stessa legge regionale, con*

determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n.113 del 09/03/2009; che è stata acquisita la domanda telematica del codice pratica QBBV767 e la relativa documentazione di cui all'art. 39/40 del Regolamento Regionale n.4/07, con cui il legale rappresentante della ditta CASA NOSTRA, soggetto titolare della struttura di che trattasi, ha richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento; per quanto sopra di disporre, **a conclusione dell'istruttoria, la conferma dell'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con determinazione dirigenziale n.1776 del 04/12/2007 alla struttura denominata CASA NOSTRA con sede operativa in PIAZZA CADUTI DI VIA FANI n.2 CAP 73048 Comune di Nardò (LE)."

Nella stessa determina tuttavia veniva riportata anziché la capacità recettiva di 10 (a conferma appunto di quella precedente), quella di 12 posti.

Dal chiaro tenore letterale della predetta Determina si evince pertanto che l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Comunale era tesa alla mera verifica della conservazione dei requisiti previsti per la convalida della precedente autorizzazione al funzionamento rilasciata per 10 posti e non all'ampliamento della capacità ricettiva da 10 a 12.

Tale lettura viene confermata anche dall'Ufficio Regionale all'epoca competente in materia che precisava che "alcun atto dirigenziale recante l'aggiornamento dell'iscrizione nel Registro della struttura di che trattasi è stato adottato sulla base della determinazione n. 227 del 26/03/2018, la quale non è stata oggetto di esame istruttorio, connotandosi come atto di conferma della autorizzazione al funzionamento per n. 10 utenti rilasciata con determinazione n. 1776 del 04/12/2007 dal Comune di Nardò."

A prescindere, quindi, dall'errata indicazione della capacità ricettiva pari a 12 posti operata dalla stessa Amministrazione Comunale la predetta determina veniva qualificata non come una determinazione di ampliamento ma come una convalida della precedente.

Del resto il rilascio l'autorizzazione all'ampliamento della capacità ricettiva nel 2018 non era ammissibile per espressa previsione normativa (LR 9 del 2017 art 29 comma 6), per cui anche qualora la DD 227/2018 fosse da considerarsi come ampliamento questa Sezione non potrebbe confermare il contenuto di una Determina palesemente illegittima.

Per tutti i suesposti motivi: nell'ambito dei poteri di controllo attribuiti alla Regione in fase di conferma dell'autorizzazione, richiamata la Sentenza del Tar Puglia Sez. II n. 1884 del 2021 che sul punto ha statuito che: "Come è noto, con la delibera giuntale del 25 novembre 2019, n. 2153, la Regione ha adottato l'atto ricognitivo di cui all'art. 12.1 del regolamento regionale n. 4 del 2019. Nel relativo allegato "A" è previsto che la Regione provvederà a verificare, tra l'altro, "anche... gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019), ai fini della verifica dell'ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e della legittimità del successivo rilascio". Come correttamente osservato dalla difesa della Regione, la legge regionale n. 9 del 2017 ha attribuito alla Regione la competenza in materia di strutture sociosanitarie ivi comprese l'aggiornamento e la revoca. E il successivo regolamento regionale n. 4 del 2019 ha previsto che le precedenti autorizzazioni al funzionamento siano oggetto di conferma da parte della Regione.

Il potere che è stato esercitato dalla Regione, dunque, è quello di conferma mediante nuova istruttoria, istruttoria che, nel caso di specie, si è conclusa in senso sfavorevole alla parte ricorrente. Se, pertanto, il Collegio non condivide quanto rilevato dalla ricorrente circa la sussumibilità degli atti impugnati nel genus dell'annullamento, tuttavia ritiene fondato il rilievo svolto circa l'incompetenza in materia della Giunta in favore dell'organo dirigenziale. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2017, attribuisce alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione dei modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento, adozione degli atti di indirizzo cui i comuni devono attenersi nell'esercizio delle funzioni agli stessi delegate dalla medesima legge, previsione delle procedure e modalità operative per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO, adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 (rapporti con i soggetti accreditati) e determinazione del corrispettivo delle prestazioni per gli accreditati/contrattualizzati. Non vi è dunque alcuna attribuzione alla Giunta in materia di provvedimenti di autorizzazione all'esercizio. Come è noto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e tali attribuzioni dirigenziali "possono essere derogate soltanto espressamente ad opera specifiche

disposizioni legislative". Come correttamente osservato dalla ricorrente, la legge regionale n. 9 del 2017 non prevede alcuna deroga espressa alla separazione funzionale tra organo ad investitura politica e dirigenza e, a conferma, l'art. 3, co. 3, lett. c), della legge regionale n. 9 del 2017 ribadisce che "con determinazione il dirigente della sezione regionale competente [...] rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie". Gli atti impugnati, pertanto, vanno annullati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, per incompetenza relativa, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso."

Richiamata altresì la circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 con cui la Regione al punto 6 dettava "Precisioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale)".

Posto quanto sopra, si propone di

- rigettare, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO limitatamente ai 2 posti di centro diurno per disabili di cui alla Determina Dirigenziale n. 227 del 26/03/2018 ad oggetto: "Conferma autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo 'Casa Nostra' sita in Piazza Caduti di via Fani, n. 2, ai sensi della L.R. 10/07/2006 n.19 e del R.R. n.4 del 18/01/2007 e s.m.i.";
- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accREDITAMENTO** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce (P. IVA 91009920751)

Legale Rappresentante: Norberto Pellegrino

Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5 del 2019

Sede operativa: Via caduti di via Fani, 2 - Nardò (LE)

Denominazione: Casa Nostra

N. posti autorizzati: n. 10

N. posti accreditati: n. 10

CCNL: Istituti Socio Assistenziali;

Responsabile sanitario: Dott. Giuseppe Massari, nato il 19/03/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 09/06/1981 e con specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria conseguita presso l'Università di Napoli in data 23/07/1984, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce dal 28/10/1981 al n. 3286.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce

- di colmare la carenza della figura dell'Assistente Sociale per 6 ore settimanali con assunzione di una figura professionale con rapporto di lavoro di tipo subordinato alle dirette dipendenze della struttura;
- di inviare copia dei contratti rinnovati per la figura del logopedista per 10 ore settimanali.

La scrivente sezione inoltre:

- incarica il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti valutandone la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Centro diurno disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- dispone che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

E con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti"*

di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”

- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rigettare, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento limitatamente ai 2 posti di centro diurno per disabili di cui alla Determina Dirigenziale n. 227 del 26/03/2018 ad oggetto: *“Conferma autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo ‘Casa Nostra’ sita in Piazza Caduti di via Fani , n. 2 , ai sensi della L.R. 10/07/2006 n.19 e del R.R. n.4 del 18/01/2007 e s.m.i.”;*
- di rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accREDITamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce (P. IVA 91009920751)

Legale Rappresentante: Norberto Pellegrino

Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5 del 2019

Sede operativa: Via caduti di via Fani, 2 - Nardò (LE)

Denominazione: Casa Nostra

N. posti autorizzati: n. 10

N. posti accreditati: n. 10

CCNL: Istituti Socio Assistenziali;

Responsabile sanitario: Dott. Giuseppe Massari, nato il 19/03/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 09/06/1981 e con specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria conseguita presso l'Università di Napoli in data 23/07/1984, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce dal 28/10/1981 al n. 3286.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante dell' Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce

- di colmare la carenza della figura dell'Assistente Sociale per 6 ore settimanali con assunzione di una figura professionale con rapporto di lavoro di tipo subordinato alle dirette dipendenze della struttura;
- di inviare copia dei contratti rinnovati per la figura del logopedista per 10 ore settimanali.

La scrivente sezione inoltre:

- incarica il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti valutandone la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Centro diurno disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- dispone che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

E con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell' Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante dell' Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà"*

redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Lecce (aipdlecce@pec.it);
- Al Direttore generale della ASL Lecce (direzione.generale@pec.asl.lecce.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce (area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Claudio Di Cillo

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro